Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Pola, 11 - 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U.11120 del 20 agosto 2015

ACCORDO RELATIVO AI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI SOTTODIMENSIONATE AI DSGA TITOLARI IN ISTITUZIONI SCOLASTICHE NORMODIMENSIONATE

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 29 novembre 2007,

VISTO l'art. 19, c. 5 bis, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'articolo 4, c. 69, legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO l'art. 5, c. 7, dello schema di Decreto Interministeriale relativo alla definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale ATA per l'anno scolastico 2015/2016, che demanda alla contrattazione decentrata regionale la definizione dei criteri per la individuazione delle istituzioni scolastiche da abbinare o da assegnare a DSGA di istituzioni scolastiche normodimensionate;

VISTE le indicazioni contenute nella nota ministeriale 27 luglio 2015, n. 22173;

PRESO ATTO che, sulla base delle suddette indicazioni, la generalità delle province della Lombardia rientra nella tipologia prevista al punto 3 della sezione "Organico DSGA" e che, pertanto, le scuole sottodimensionate dovranno essere affidate – a titolo di incarico aggiuntivo – a DSGA di ruolo in servizio su un'istituzione scolastica normodimensionata;

VERIFICATO che, per le ragioni sopra esposte, in sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto non potranno essere attivati posti aggiuntivi, relativi al profilo di DSGA, rispetto a quanto determinato in organico di diritto;

individuano i seguenti criteri al fine di assegnare le istituzioni scolastiche sottodimensionate ai DSGA titolari in istituzioni normodimensionate.

1) Va riconosciuta la priorità nell'assegnazione delle sedi sottodimensionate ai sensi dell'art. 19, c. 5 bis, citato in premessa, ai DSGA in servizio nella provincia e assegnatari nell'a.s. 13/14 dell'incarico aggiuntivo sulla medesima istituzione, su base volontaria.

2) Qualora il sottodimensionamento sia intervenuto a seguito delle iscrizioni per l'a.s. 2015/2016, la priorità di cui al punto 1) spetta al DSGA titolare nell'a.s. 2014/2015.

3) Non ricorrendo le condizioni di cui ai punti 1) e 2), a domanda saranno assegnati alle scuole sottodimensionate i DSGA titolari nell'a.s. 2015/2016 in scuole della provincia appartenenti al medesimo ciclo scolastico.

4) In subordine, a domanda saranno assegnati alle scuole sottodimensionate i DSGA titolari nell'a.s. 2015/2016 in scuole della provincia appartenenti ad altro ciclo scolastico.

5) Qualora, nei casi previsti ai punti 3) e 4), concorrano più DSGA, il dirigente dell'Ufficio scolastico territorialmente competente individuerà, con provvedimento motivato, l'aspirante che garantisca la miglior funzionalità del servizio.

6) In caso di assenza di istanze di assegnazione alle istituzioni scolastiche sottodimensionate, il dirigente dell'Ufficio scolastico territorialmente competente attribuirà, a titolo di incarico aggiuntivo, la scuola sottodimensionata a un DSGA in servizio nella provincia su scuola normodimensionata, preferibilmente nel medesimo ciclo scolastico, garantendo la funzionalità delle istituzioni scolastiche coinvolte – con riferimento alla loro tipologia ed alle loro peculiarità, nonché al numero degli alunni, dei plessi e delle succursali – e assicurando che sia rispettato il principio di facile raggiungibilità delle sedi di assegnazione.

Per la parte sindacale		Per la parte pubblica Il Dirigente
FLC-CGIL	Firmato	F.to Luca Volonté
CISL SCUOLA	Firmato	
UIL SCUOLA	Firmato	
SNALS – Confsal	Firmato	
GILDA UNAMS	Firmato	

Milano, 20 agosto 2015